

# **TI\_GERICHTE 11.1997.87 vom 26. Juni 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-06-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1997.87](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.87)

FR: TI\_GERICHTE 11.1997.87 du 26 juin 1997

IT: TI\_GERICHTE 11.1997.87 del 26 giugno 1997

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Pretore ha respinto l'azione di reintegra (art. 927 CC) perché l'istante non avrebbe reagito con immediatezza alla pretesa violazione del possesso (art. 929 cpv. 1 CC). Il fatto che tra le parti fossero pendenti trattative non legittimava l'istante – secondo il Pretore – a introdurre la causa possessoria oltre tre mesi dopo il prelievo degli oggetti litigiosi. Il diritto all'azione risultando estinto, appariva inutile l'assunzione delle prove offerte.

### **E. 2**

L'istante fa valere, nell'appello, che il requisito del reclamo immediato (art. 929 cpv. 1 CC) non va confuso con il termine per promuovere l'azione possessoria (art. 929 cpv. 2 CC). Il reclamo come tale non soggiace ad alcuna esigenza di forma. Se non che, rifiutando l'assunzione di tutti i testimoni, il giudice le avrebbe impedito proprio di dimostrare una tempestiva reazione al prelievo degli oggetti. La causa dovrebbe quindi essere rinviata al Pretore per l'istruttoria.

### **E. 3**

Le azioni possessorie sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 374 CPC). Questa prevede un contraddittorio orale (art. 363 CPC) e – ove si esperiscano prove – un dibattimento finale da tenere subito dopo l'ultimo atto istruttorio, ma al più tardi entro 10 giorni (art. 368 cpv. 1 CPC). Se al contraddittorio orale le parti notificano prove e il giudice le rifiuta seduta stante, il dibattimento finale ha luogo all'udienza stessa. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, in effetti, che il diniego di atti istruttori da parte del giudice non impedisce alle parti di esprimersi un'ultima volta sulla controversia, non foss'altro per indicare se – nonostante il rigetto delle prove offerte – esse mantengono le loro richieste di giudizio (I CCA, sentenze del 7 ottobre 1993 in re T., consid. 2, e dell'11 gennaio 1993 in re S.). Il rigetto delle prove non preclude alle parti, in altri termini, il dibattimento finale, a meno che dal verbale si evinca una rinuncia in tal senso.

### **E. 4**

In concreto il Pretore non ha rifiutato l'assunzione dei testimoni (e delle altre prove) seduta stante, bensì con la decisione appellata. Dal verbale del 21 agosto 1996 (act. IX) non risulta tuttavia che le parti – e in specie l'istante – abbiano rinunciato al dibattimento finale. Ne segue che la decisione impugnata, lesiva del diritto d'essere sentito, deve essere annullata già per questo motivo, indipendentemente dalla sua fondatezza nel merito (art. 142 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 146 CPC). Gli atti vanno rinviati al Pretore (art. 326 lett. a

CPC), il quale riaprirà il contraddittorio e domanderà anzitutto all'istante quali testimoni siano in grado di deporre sulla tempestività del reclamo. Contrariamente all'opinione del primo giudice, in effetti, il reclamo del possessore non si identifica con l'introduzione della causa: esso può consistere anche in una semplice reazione verbale, purché debitamente significata alla controparte ( Stark in: Berner Kommentar, 2<sup>a</sup> edizione, nota 4 ad art. 929 CC).

#### **E. 5**

D'altro lato – e con ogni evidenza – il Pretore non sarà tenuto a escutere tutti i testimoni offerti, ma solo quelli la cui assunzione apparirà possibile “senza procrastinare la decisione della lite” (art. 366 CPC). Inoltre – e contrariamente a quel che l'istante sostiene (appello, pag. 4 in fondo) – la tempestività di un reclamo non è data per il solo fatto che la reazione intervenga nel termine di tre mesi. Già un reclamo successivo di due mesi alla conoscenza dei fatti è stato giudicato tardivo da questa Camera (sentenza del 3 novembre 1994 in re P., consid. 3), come pure un reclamo intervenuto a distanza di sette settimane (sentenza del 27 gennaio 1994 in re F., consid. 3), termine che per diritto federale sembra porsi al limite dell'arbitrio ( Steinauer , Les droits réels, vol. I, 2<sup>a</sup> edizione, pag. 95 n. 350b con rinvii). Qualora, nelle circostanze descritte, il Pretore maturerà il convincimento che nessuno dei testi indicati sia in grado di rendere verosimile la tempestività del reclamo (questione che va – comunque sia – esaminata d'ufficio: Rep. 1987 pag. 209 consid. 1, 1985 pag. 307 consid. 1), oppure che le misure istruttorie offerte ritardino inammissibilmente la procedura di camera di consiglio, respingerà le prove e indirà seduta stante il dibattimento finale.

#### **E. 6**

Con la decisione impugnata il Pretore ha revocato anche il provvedimento cautelare emanato senza contraddittorio il 12 aprile 1996 (dispositivo n. 2). Su questo punto il sindacato del primo giudice è appellabile a norma dell'art. 382 cpv. 1 CPC. Ci si potrebbe domandare invero se tale pronunciato sia stato emesso “previo contraddittorio”, per “contraddittorio” dovendosi intendere la discussione finale (art. 395 CPC), indetta dopo l'eventuale istruzione, e non una qualsiasi udienza preliminare o interlocutoria (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con richiami). Si può ragionevolmente ritenere nondimeno – sebbene il verbale di udienza sia poco chiaro al riguardo – che le prove offerte il 21 agosto 1996 si riferissero all'azione di reintegra, non al provvedimento cautelare, di modo che almeno il contraddittorio sull'assetto provvisorio poteva dirsi concluso. Ciò premesso, l'appello appare ricevibile. Ora, il primo giudice ha revocato la custodia giudiziale dei beni litigiosi non perché in concreto difettassero i presupposti dell'art. 376 CPC, ma perché il rigetto dell'azione possessoria ne comportava la caducità. Si è visto nondimeno che il rigetto dell'azione di reintegra è avvenuto in violazione del diritto d'essere sentito, sicché il provvedimento cautelare non può ritenersi caduco. L'annullamento del dispositivo n. 1 rimette anzi le parti – e il giudice – nella situazione in cui si trovavano prima del 5 maggio 1997 (data della decisione impugnata). In tali circostanze non rimane che annullare anche il dispositivo n. 2 della decisione impugnata. Incomberà al Pretore giudicare sulle condizioni dell'art. 376 CPC, salvo ch'egli respinga nuovamente l'azione di reintegra senza assumere prove, ciò che comporterà l'ulteriore caducità del provvedimento cautelare. La Camera civile di appello, del resto, nemmeno potrebbe statuire essa medesima per la prima volta sulle condizioni dell'art. 376 CPC, sottraendo alle parti un grado di giurisdizione.

#### **E. 7**

Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellati, che hanno proposto a torto il rigetto del gravame, rifonderanno all'istante un'equa indennità per ripetibili. Sulle spese e le ripetibili di prima sede il Pretore deciderà nuovamente al momento in cui rigiudicherà la causa.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.